
ADiM BLOG

Settembre 2020

OSSERVATORIO DELLA GIURISPRUDENZA

Corte europea dei diritti dell'uomo (Grande Camera), sentenza del 25 giugno 2020, S.M. c. Croazia, ric. n. 60561/14

*A proposito del reato di tratta.
La Grande Camera fissa un decalogo*

Francesca Curi

Professoressa associata di Diritto penale
Università di Bologna

Parole chiave

Tratta a fini di prostituzione – transnazionalità della condotta criminale – art. 4 CEDU – tratta di esseri umani – lavoro forzato

Abstract

Il 25 giugno 2020 la Grande Camera della Corte europea dei diritti dell'uomo ha deciso la causa S.M. c. Croazia in tema di tratta interna a fini di prostituzione. La decisione si contraddistingue per alcuni profili di grande interesse, tra i quali certamente la novità relativa alla possibilità di configurare il reato di tratta anche nel caso in cui la condotta criminale non abbia i caratteri della transnazionalità, ma si svolga tra concittadini, entro i confini dello stato di appartenenza (nella vicenda giudicata il fatto ha avuto luogo interamente in Croazia e croati erano l'autore del reato e la vittima). Degno di nota il decalogo elaborato dalla Corte per definire i concetti di "lavoro forzato" e "tratta di esseri umani".

A. FATTI DI CAUSA E DECISIONE

1. *Il fatto storico "miserabile"*

Il 25 giugno 2020 la Grande Camera della Corte europea dei diritti dell'uomo ha deciso la causa S.M. c. Croazia in tema di tratta interna a fini di prostituzione. La decisione si contraddistingue per alcuni profili di grande interesse, tra i quali certamente la novità relativa alla possibilità di configurare il reato di tratta anche nel caso in cui la condotta criminale non abbia i caratteri della transnazionalità, ma si svolga tra concittadini, entro i confini dello Stato di appartenenza (nella vicenda giudicata il fatto ha avuto luogo interamente in Croazia e croati erano l'autore del reato e la vittima: <http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-203503>).

Partiamo dal fatto storico. Una giovane donna (S.M.), dopo alcuni anni passati con una famiglia affidataria per problemi con quella di origine, si trasferisce in una struttura pubblica per minori, dove completa la sua formazione professionale. Terminati gli studi, torna a vivere con il padre e saltuariamente fa visita alla madre. Nel settembre 2012 presenta una denuncia contro un certo T.M. per essere stata costretta in più occasioni, con violenza fisica e psicologica, a prostituirsi.

La ragazza dichiara di essere stata contattata via Facebook dall'uomo, che si era presentato come amico dei suoi genitori. In occasione del primo incontro, avvenuto in un bar del paese, l'uomo le aveva proposto di aiutarla a trovare un lavoro. Tuttavia, non le sarà difficile comprendere quali siano le sue reali intenzioni, poiché già a seguito del primo appuntamento, in attesa di trovare l'impiego più adatto a lei, viene indotta a svolgere prestazioni sessuali e costretta a consegnare all'uomo la metà del ricavato. La ragazza prova a ribellarsi, ma viene costretta con la forza ad avere rapporti sessuali con T.M., oltre a subire ripetutamente violenze fisiche. Lo sfruttatore la colloca in un appartamento, anche allo scopo di poterla sorvegliare più strettamente, prelevandola ogni giorno ed accompagnandola nei vari luoghi, nei quali avvengono gli incontri sessuali.

Approfittando di un'assenza prolungata del suo sfruttatore, la vittima abbandona l'appartamento e si rifugia presso un'amica. Per alcuni mesi l'uomo la perseguita con messaggi che implorano il suo ritorno, promettendole di non farle più alcun male, ma a fronte del prolungato silenzio della giovane, l'uomo inizia a minacciare l'incolumità sua e dei suoi genitori. La ragazza riesce a resistere e non cadere nella trappola una seconda volta. Tuttavia, trascorso un anno, l'uomo ricomincia a molestarla, scrivendole messaggi nei quali dichiara che, se non lo asseconderà, questa volta non esiterà ad aggredire sua madre e sua sorella. La ragazza, particolarmente spaventata, decide di denunciare T.M., rivolgendosi alle forze di polizia locale.

2. I punti salienti della vicenda giudiziaria

Lo stesso giorno nel quale viene presentata la denuncia penale, la polizia informa l'ufficio della Procura della città di Z., che avvia delle indagini per sfruttamento della prostituzione e stupro. Emerge che T.M. aveva lavorato come poliziotto per un certo numero di anni e che era stato un membro della polizia speciale durante la guerra in Croazia, negli anni '90. Si era ritirato dalla polizia nel 2001 e nel 2005 era stato condannato ad una pena di sei anni e mezzo di reclusione per il reato di induzione alla prostituzione con coercizione, ai sensi dell'articolo 195 §§ 2 e 3¹, e per stupro, ai sensi dell'articolo 188 § 1², del codice penale croato. Esce dal carcere in libertà condizionale nel maggio 2009.

T.M. soffre di un disturbo post traumatico da stress (PTSD), dovuto al suo vissuto in guerra, ed ha sviluppato una seria alterazione della personalità. Ha ricevuto cure psichiatriche per diversi anni. Viste le condizioni particolari dell'imputato, il Tribunale di primo grado dispone una perizia, che accerta una ridotta capacità di T.M. a comprendere la natura degli atti processuali, sebbene non in misura così significativa da escludere completamente la capacità processuale. La relazione del perito raccomanda che, in caso di condanna, all'imputato venga applicato un trattamento psichiatrico obbligatorio.

Durante le fasi prodromiche al processo viene ordinata la detenzione preventiva, che durerà fino all'esito del primo grado, che si concluderà nel febbraio 2013 con l'assoluzione di T.M. perché non risulta provata l'induzione con violenza alla prostituzione (ex art. 195 § 3 c.p.c.), non ritenendosi sufficientemente dimostrato lo stato di costrizione, elemento costitutivo del reato contestato. La prova decisiva sulla quale era stata costruita l'accusa era rappresentata dalla testimonianza della vittima, ma i giudici del Tribunale non l'hanno ritenuta sufficientemente affidabile, ravvisando tratti di incoerenza, illogicità e perfino elementi di contraddizione con le dichiarazioni fornite dalle testimonianze, richieste dalla stessa persona offesa.

Un mese dopo la pronuncia della sentenza, la Procura instaura il procedimento di appello, ritenendo che la vittima abbia fornito dichiarazioni coerenti, credibili, logiche, convincenti ed

¹ Va precisato che l'attuale codice croato, approvato nell'ottobre 2011, è entrato in vigore il primo gennaio 2013. L'art.195 (Sfruttamento della prostituzione) al §2 afferma: "Chiunque, a scopo di lucro, organizza o gestisce per un'altra persona la prestazione di servizi sessuali è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni". Il successivo §3: "Chiunque, a scopo di lucro, costringe o induce una persona a fornire servizi sessuali mediante l'uso della forza o la minaccia dell'uso della forza o mediante l'inganno deve essere punito con la reclusione da uno a cinque anni".

² Art.188 (Stupro) § 1: "Chiunque costringa un altro con la forza o con la minaccia di un'aggressione immediata alla sua vita o alla sua integrità fisica, o alla vita o integrità fisica di una persona a lui vicina, ad avere rapporti sessuali o equivalenti all'atto sessuale sarà punito con la reclusione da uno a dieci anni".

in ogni caso comprovanti la costrizione alla prostituzione.

Un anno dopo nel 2014 il Tribunale distrettuale respinge il ricorso della Procura e conferma la sentenza di primo grado, condividendo la motivazione e la ricostruzione dei fatti così come stabiliti dal Tribunale cittadino.

All'esito di questo secondo arresto giurisprudenziale, la donna presenta un reclamo alla Corte costituzionale, lamentando un uso inappropriato dei meccanismi del diritto penale, la presenza di difetti nella valutazione delle prove e l'incapacità di riclassificare il reato, da parte delle autorità giudicanti. Inoltre, denuncia di non aver ricevuto alcun aiuto o assistenza psicologica durante l'udienza in tribunale, che le sarebbero stati necessari per fronteggiare la paura e la pressione che sentiva a causa della presenza in aula dell'imputato.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso, perché la ricorrente non ha il diritto di presentare un reclamo costituzionale riguardante un procedimento penale promosso nei confronti di altra persona.

Per completare il quadro dei provvedimenti assunti dalle autorità locali, è bene rammentare che sin dall'inizio, cioè già nel dicembre 2012, la giovane donna riceve dal Ministero dell'Interno il riconoscimento dello status di vittima di tratta. Tale condizione avvia la procedura di affidamento alla Croce Rossa croata, che ha il compito di provvedere alla sua sistemazione presso un alloggio sicuro, all'attivazione di controlli medici, al sostegno psico-sociale, all'assistenza legale e agli aiuti materiali. La Ong "Centro Rosa", con competenze di assistenza legale, verrà incaricata di seguire tutto l'iter giudiziario e non mancherà di insistere in ogni grado di giudizio sulla natura coercitiva dell'induzione alla prostituzione.

3. Le pronunce della Corte EDU

Nell'agosto 2014 la giovane donna presenta ricorso presso la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, lamentando l'inadeguatezza del diritto interno e la mancanza di idonee garanzie processuali da parte delle autorità locali, in merito alla denuncia di sfruttamento alla prostituzione da parte di T.M. In particolare, S.M afferma che i giudici croati non sono riusciti a chiarire tutte le circostanze del caso, non hanno assicurato una sua partecipazione al procedimento in modo sufficientemente garantito e non hanno correttamente qualificato il reato. La ricorrente ha invocato la violazione degli articoli 3, 4 e 8 della Convenzione. La Corte, esercitando le sue prerogative nella qualificazione legale dei fatti di causa, ha ritenuto di valutarli alla stregua del solo art.4 Convenzione Edu³ (<http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001->

³ La norma disciplina la proibizione della schiavitù e del lavoro forzato, nei seguenti termini: "nessuno può essere tenuto in condizioni di schiavitù o di servitù. Nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato od obbligatorio".

[184665](#)).

La Corte, composta da sette giudici riuniti in prima sezione, nel 2018 ha ritenuto che il quadro normativo nazionale fosse sufficientemente esaustivo e prevedesse misure adeguate nella lotta contro il traffico, ma anche lo sfruttamento, delle donne e che non rilevasse, tanto per le fonti nazionali, quanto per quelle internazionali, un eventuale consenso della vittima. Anche sotto il profilo dell'adeguata assistenza morale, psicologica e materiale, la Corte ha rigettato le argomentazioni sostenute dalla ricorrente, ritenendo che era stata fornita una tutela legale gratuita dallo Stato, e che le era stata data immediatamente la possibilità di deporre in assenza dell'accusato, quando richiesta.

I giudici hanno, però, riscontrato che le autorità croate non avevano indagato correttamente sulla vicenda, non udendo i testimoni chiave, né tantomeno valutando correttamente il timore della vittima, provocato dalle minacce dell'uomo e dalla condizione di totale dipendenza economica da lui (timore che avrebbe influenzato le prime deposizioni della donna, ritenute incoerenti dai giudici di prima istanza). La Corte ha perciò ritenuto che sia stato violato l'art. 4 della CEDU, per un'inadeguata istruttoria dei processi, celebrati dai giudici croati⁴.

È bene sin d'ora sottolineare un passaggio argomentativo espresso già dalla prima sezione della Corte, a luglio 2018, secondo il quale è irrilevante che la ricorrente sia una cittadina dello Stato convenuto, poiché nella fattispecie di tratta non è prescritto alcun carattere transnazionale della condotta. L'articolo 2 della Convenzione contro la tratta di esseri umani comprende "tutte le forme di tratta di esseri umani, sia nazionale che transnazionale", così come la Convenzione per la soppressione del traffico di esseri umani e dello sfruttamento della prostituzione altrui descrive le condotte in generale, senza specificare che debbono avvenire a seguito dell'attraversamento di confini territoriali⁵.

La decisione è stata deferita, su istanza dello Stato croato e ai sensi dell'art. 30 CEDU⁶, alla Grande Camera della Corte Europea.

Il 25 giugno 2020 la Corte, nella più autorevole composizione di 17 giudici, ha pronunciato sentenza con la quale ha riconosciuto che sia il traffico interno, che transnazionale, sono

⁴ S.CASU, *La tutela delle vittime di prostituzione forzata: il caso S.M. v. Croazia*, www.iusinitinere.it, 13 maggio 2019.

⁵ Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, all'art. 2 (Campo d'applicazione) espressamente dichiara: "La presente convenzione si applica a tutte le forme di tratta di esseri umani, sia a livello nazionale che transnazionale, legate o meno alla criminalità organizzata." Non diversamente da quanto affermato nella Convenzione delle Nazioni Unite approvata nel 1949 sulla soppressione del traffico di esseri umani e dello sfruttamento della prostituzione altrui.

⁶ «Se la questione oggetto del ricorso all'esame di una Camera solleva gravi problemi di interpretazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, o se la sua soluzione rischia di dar luogo a un contrasto con una sentenza pronunciata anteriormente dalla Corte, la Camera, fino a quando non abbia pronunciato la sua sentenza, può rimettere il caso alla Grande Camera a meno che una delle parti non vi si opponga.»

elementi costitutivi del fenomeno della tratta di esseri umani. Il perno normativo sul quale fa leva la motivazione della pronuncia è l'art.4 della Convenzione EDU, che nel richiamare i termini "schiavitù", "servitù" e "lavoro obbligatorio o forzato", sebbene non ne fornisca alcuna specifica definizione, compendia efficacemente quanto si trova più diffusamente esplicitato nelle diverse fonti sovranazionali.

I giudici della Grande Camera sono riusciti ad assegnare una fisionomia normativa definita e quindi a circoscrivere la portata applicativa dei concetti espressi nell'art.4. grazie ad una tessitura meticolosa degli elementi definatori disseminati nelle numerose fonti di diritto internazionale. L'esordio avviene partendo dalla Convenzione del 1927, dedicata alla repressione della tratta degli schiavi e della schiavitù, che all'art.1 consegna un contenuto precettivo estremamente tassativo⁷. Con riferimento alla "servitù", i giudici rinviano alla Convenzione del 1956, che nella premessa invoca la necessità di abolire completamente la servitù per debiti e lo stato servile. Infine, per riempire di contenuto i termini "lavoro forzato o obbligatorio", viene citata la Convenzione sul lavoro forzato o obbligatorio del 1930, approvata dall'Organizzazione internazionale del lavoro⁸.

Un passaggio argomentativo importante si dipana nel confronto tra il Protocollo di Palermo e la Direttiva Anti-tratta, facendo emergere come la Direttiva sia applicabile a tutte le forme di traffico di esseri umani, sia nazionale che transnazionale, collegato a forme di crimine organizzato o meno⁹; mentre il Protocollo sia concentrato principalmente sul traffico transnazionale, realizzato attraverso forme di crimine organizzato¹⁰. I giudici pongono una particolare enfasi sulla necessità di non escludere tipologie speciali di vittime dalla tutela penale, ma di comprendere nel focus della fattispecie anche le figure oggettivamente vulnerabili, dando in questo modo spessore applicativo ai contenuti della Direttiva, rivolta a tutelare ogni singolo essere umano, con ciò esigendo un'interpretazione ed applicazione delle proprie norme tali da rendere le sue garanzie pratiche ed efficaci¹¹.

⁷ Articolo 1: "Ai fini della presente convenzione rimane convenuto che: 1° la schiavitù è lo stato o la condizione di un individuo sul quale si esercitano gli attributi del diritto di proprietà o taluni di essi; 2° la tratta degli schiavi comprende qualunque atto di cattura, di acquisto o di cessione d'un individuo allo scopo di ridurlo in schiavitù; qualunque atto di acquisto di uno schiavo per venderlo o per cambiarlo; qualunque atto di cessione mediante vendita o cambio di uno schiavo acquistato per essere venduto o cambiato, così come, in generale, qualunque atto di commercio o di trasporto di schiavi."

⁸ All'art.2 si afferma a chiare lettere che: "Ai fini della presente convenzione il termine lavoro forzato o obbligatorio indica ogni lavoro o servizio estorto a una persona sotto minaccia di una punizione o per il quale detta persona non si sia offerta spontaneamente."

⁹ Direttiva 2011/36/EU del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2011 sulla Prevenzione e repressione del traffico di esseri umani e sulla protezione delle vittime (la Direttiva "Anti-tratta").

¹⁰ Si definisce "Protocollo di Palermo" la Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, firmata nel capoluogo siciliano il 15 dicembre 2000.

¹¹ Corte europea dei diritti umani, Grande Camera, Caso di S.M. v. Croazia, 295.

Va aggiunto, così come fatto rilevare da una parte terza interveniente¹², che il traffico interno è attualmente di gran lunga la più diffusa forma di traffico di esseri umani ed è anche per questo che la Corte sostiene che gli obblighi positivi, ai quali sono soggetti gli Stati membri, contenuti nell'art.4 della Convenzione EDU, debbono essere letti alla luce della Direttiva Anti-tratta.

Accanto al dato normativo, viene richiamato anche il formante giurisprudenziale sull'art. 4 Convenzione EDU espresso dalla stessa Corte, così come si è stratificato nel corso di questi ultimi anni. Tra le non molto numerose pronunce, i giudici segnalano innanzitutto il precedente: *Siliadin* c. Francia, che nel 2005 vede la Corte stabilire per la prima volta una violazione dell'articolo 4 Convenzione EDU da parte di uno Stato¹³. Si pone l'accento sulle caratteristiche che distinguono le diverse condotte vietate dall'articolo 4 della Convenzione EDU, chiarendo che ciascun comportamento deve essere valutato in base alla definizione contenuta nel diritto internazionale e che la differenza tra essi è una questione di intensità, poiché dipende dal livello di sfruttamento raggiunto. Inoltre, la Corte in questa importante pronuncia coglie l'occasione per sottolineare il carattere cogente degli obblighi positivi, di cui si devono fare carico i singoli Stati, e che si trovano implicitamente contenuti nell'art.4 della CEDU¹⁴.

Nel 2010, con il caso *Rantsev* c. Cipro e Russia, la Corte affina ulteriormente le proprie linee guida, pronunciandosi su una questione di tratta di esseri umani a scopo di sfruttamento sessuale¹⁵. È in questa occasione che si spinge ad affermare che al crescente innalzamento degli standards richiesti, nell'ambito della protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali, deve corrispondere e inevitabilmente è richiesta una grande fermezza nel valutare le violazioni dei valori fondamentali delle società democratiche. Inoltre, in questa occasione amplia la portata interpretativa del concetto di schiavitù, fino a ricomprendere situazioni *de facto* e non solo *de jure*, nelle quali viene esercitato su una persona un controllo equivalente al possesso.

Il limite di questa pronuncia è quello di non aver reso esplicito come il reato di tratta di esseri umani rientri nell'art.4 della Convenzione EDU, cioè più in particolare rispetto a quale

¹² Centro di ricerca "L'altro diritto", Università di Firenze (Case of S.M. v. Croazia, 269).

¹³ La vicenda riguarda *Siliadin*, una ragazza quindicenne che, portata dal Togo in Francia da una famiglia francese con l'intenzione di farla studiare, fu invece messa al lavoro senza retribuzione come domestica: una volta confiscatole il passaporto, fu obbligata a lavorare 15 ore al giorno senza alcun giorno di riposo per diversi anni.

¹⁴ V.MILANO, *Un approccio integrale per combattere la tratta degli esseri umani? Il contributo della Corte Europea e Interamericana dei diritti umani*, in DEP. Deportate, esuli, profughe, www.unive.it, 21.

¹⁵ Il caso riguardava la tratta e poi l'uccisione di una giovane donna russa, che era stata reclutata per lavorare come "artista di cabaret" in un locale di Cipro (che diverse organizzazioni avevano denunciato come copertura per la prostituzione). La morte della donna avvenne in circostanze sospette a seguito di uno conflitto con l'uomo per cui aveva lavorato (*Rantsev* c. Cipro e Russia, no. 25965/04, ECHR 2010 <http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=002-1142>).

delle tre condotte ivi descritte sia riconducibile. Si afferma la sussistenza di un collegamento, senza però fornire alcuna motivazione. Anche nel caso *J. and Others c. Austria* nel gennaio 2017 la Corte invoca il reato di tratta, ma anche secondo l'opinione concorrente del giudice Paulo Pinto de Albuquerque non vengono spiegate con sufficiente chiarezza le relazioni tra le diverse fattispecie: «non tutto il lavoro forzato è traffico, così come non tutto il traffico è schiavitù». Le condotte sussumibili nella fattispecie di tratta possono costituire il prodromo del conseguente sfruttamento, «ma può esserci traffico di esseri umani senza sfruttamento successivo e può esserci sfruttamento senza precedente traffico»¹⁶.

Solo qualche mese più tardi la Corte si pronuncia sul caso *Chowdury and Others c. Grecia*, compiendo quasi un impercettibile passo avanti, là dove afferma che la vicenda portata al suo esame assume i caratteri del "lavoro forzato" e congiuntamente della tratta di esseri umani, ma lo sforzo si arresta qui perché ancora una volta non si spinge oltre una semplice giustapposizione delle due fattispecie¹⁷.

È con la vicenda in esame che i giudici strasburghesi fissano alcuni punti innovativi introducendo un decalogo dettagliato:

(i) La tratta di esseri umani rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 4 della Convenzione EDU. Ciò, tuttavia, non esclude che, nelle particolari circostanze di un singolo caso specifico, una condotta correlata alla tratta di esseri umani possa essere riconducibile ad un'altra disposizione della Convenzione;

(ii) Per qualificare un fatto ai sensi dell'articolo 4 della Convenzione EDU è necessario che ricorrano gli elementi costitutivi della tratta (azione, mezzi, scopo), ai sensi della Convenzione Anti-tratta e del Protocollo di Palermo. A questo riguardo, il raggio di azione dell'articolo 4 della Convenzione EDU, comprende un concetto di tratta di esseri umani sia a livello nazionale, che transnazionale, indipendentemente dal fatto che vi sia un collegamento con la criminalità organizzata;

(iii) La nozione di "lavoro forzato o obbligatorio" ai sensi dell'articolo 4 della Convenzione EDU mira a proteggere da casi di grave sfruttamento, come quelli che si verificano nella prostituzione forzata, a prescindere dalla ricorrenza di elementi fattuali riconducibili ad un contesto specifico di tratta di esseri umani. La condotta di sfruttamento può anche arrivare

¹⁶ Per un'analisi più complessiva sulla decisione della Corte, sia consentito rinviare a: F.CURI, *Un caso di sfruttamento lavorativo deciso dalla Corte europea dei diritti dell'uomo: qual è la strada da percorrere?*, in *Penale Diritto e Procedura* 2/2020, 373 <https://penaledp.it/un-caso-di-sfruttamento-lavorativo-deciso-dalla-corte-europea-dei-diritti-delluomo-qual-e-la-strada-da-percorrere/>

¹⁷ *Chowdury and Others c. Grecia* (n. 21884/15), sentenza del 30 marzo 2017 <http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-172701>. Il caso riguarda 42 uomini del Bangladesh reclutati senza permesso di lavoro per raccogliere fragole in una azienda agricola in Grecia. Alloggiati in condizioni degradanti, lavoravano 12 ore al giorno sotto la supervisione di guardie armate e senza ricevere la retribuzione prospettata. Quando un centinaio di lavoratori si diresse dal datore di lavoro per reclamare il salario, una delle guardie armate aprì il fuoco, ferendo gravemente trenta lavoratori. I datori di lavoro e la guardia armata furono arrestati e processati per tentato omicidio e tratta degli esseri umani, ma all'esito del procedimento furono assolti da entrambe le accuse e costretti a pagare una lieve multa.

ad essere qualificata come "schiavitù" o "servitù", sempre ai sensi dell'articolo 4, o di altra disposizione della Convenzione EDU, qualora ne ricorrano gli estremi;

(iv) È questione di fatto, che va risolta alla luce delle circostanze del singolo caso concreto, se una particolare situazione esprima gli elementi costitutivi della "tratta di esseri umani" e/o dia luogo a una distinta qualificazione in termini di prostituzione forzata¹⁸.

A corredo di queste indicazioni espresse sul merito specifico del reato di tratta, i giudici colgono l'occasione anche per delineare con maggiore precisione quali siano gli obblighi positivi, derivanti dall'art.4 Convenzione EDU e gravanti su ciascun Stato membro. Indicano così la necessità di predisporre una legislazione e un quadro amministrativo in grado di proibire e punire le ipotesi di traffico di esseri umani; l'obbligo, in certe circostanze, di assumere misure operative per proteggere le vittime trafficate; infine, l'obbligo di attivare opportune indagini in merito a situazioni di potenziale traffico di esseri umani¹⁹.

In chiusura i giudici della Grande Camera affrontano il tema delicato dello sfruttamento della prostituzione, che assume configurazioni normative diverse a seconda dello Stato membro nel quale si compie. I giudici affermano con decisione che, se la prostituzione viene fatta esercitare coattivamente, si genera una menomazione grave della dignità umana. Pertanto, se manca il carattere coercitivo dello sfruttamento alla prostituzione non si può considerare integrato il requisito di cui all'art.4 della Convenzione EDU, che descrive una costrizione a svolgere un "lavoro forzato o obbligatorio". È così che la Corte, nella sua composizione più autorevole, giunge ad affermare che la nozione di "lavoro forzato o obbligatorio" ai sensi dell'articolo 4 della Convenzione EDU ha la finalità di proteggere da casi di grave sfruttamento, tra i quali senz'altro rientra la prostituzione forzata, indipendentemente dal fatto che, nelle circostanze particolari di uno specifico caso, ci siano anche gli estremi del reato di tratta degli esseri umani.

La Corte all'unanimità, presidente il giudice Robert Spano, conferma che vi è stata violazione dell'art.4 della Convenzione EDU e condanna la Croazia a pagare entro tre mesi la somma di cinque mila euro alla ricorrente S.M. a titolo di danno morale.

B. COMMENTO

1. *Un'opinione concorrente animata da buone intenzioni. Principio di efficacia: la logica intensive/extensive e la tensione con il principio di tassatività*

Meritevole di attenzione la concorrente opinione espressa dal Giudice Serghides, che pur aderendo alla decisione finale, non ritiene necessario lo sforzo compiuto dalla Corte nella

¹⁸ Cedu, Grande Camera, Caso di S.M. v. Croazia, 303.

¹⁹ Cedu, Grande Camera, Caso di S.M. v. Croazia, 306.

ricerca di una definizione di cosa sia la "tratta di esseri umani" e lo "sfruttamento della prostituzione", per quanto riconosca che tale impegno sia stato rivolto a stabilire la connessione tra la condizione lamentata dalla ricorrente e la disciplina contenuta nell'art.4, §2, della Convenzione. A suo parere questi concetti, che per altro non sono specificamente menzionati nell'art. 4, § 2, sono solo casi o sottocategorie di "lavoro forzato o obbligatorio", ma non coprono l'ampia estensione semantica di quest'ultimo concetto.

Come appare dalla giurisprudenza della Corte (si vedano i § 281-285 della sentenza), il "lavoro forzato o obbligatorio", in generale, indica qualsiasi forma di lavoro o servizio che sia preteso da una persona senza la sua volontà, per mezzo della forza fisica o mentale o esercitando una costrizione attraverso la minaccia di un grave pericolo o danno.

Ad avviso del Giudice Serghides, la domanda da porsi è se il reclamo della ricorrente, cioè il fatto che lei lamenta, possa essere fatto rientrare sotto la definizione di "lavoro forzato o obbligatorio" ai sensi dell'art.4, § 2, della Convenzione. Si tratta di un concetto ampio ed autonomo, suscettibile di interpretazione evolutiva, tale da consentire un suo adattamento attraverso il diritto vivente. La natura generica di questo concetto è comunque contenuta dalle disposizioni del paragrafo successivo dell'articolo 4, vale a dire il paragrafo 3, lettere a) - d), in cui vengono escluse espressamente dalla nozione di "lavoro forzato o obbligatorio" quattro categorie o tipi di lavoro o servizio. Il Giudice Serghides si fa promotore di un "approccio metodologico diretto", tale da superare la definizione dei concetti di "tratta di esseri umani" e "sfruttamento della prostituzione", ritenendole perifrasi dotate di caratteri molto sfuggenti. La soluzione che propugna avrebbe il merito di valorizzare l'estensione applicativa dell'art.4, §2, della Convenzione, perfettamente funzionale e compatibile con gli scopi di tutela ai quali è ispirato.

Secondo la logica aristotelica, si presentano due accezioni di un concetto: l'intensione (altrimenti: connotazione, comprensione, definizione o profondità), che consiste nelle qualità essenziali, proprietà o caratteristiche di un concetto e l'estensione (altrimenti: denotazione, classificazione o ampiezza), che esprime gli argomenti o i casi a cui tale concetto si riferisce. Una comprensibile esemplificazione si ha facendo ricorso al termine "nave". L'intensione di questo termine sarebbe un "veicolo per trasporto su acqua", mentre la sua estensione abbraccerebbe navi da carico, navi passeggeri, corazzate e velieri. Secondo il Giudice Serghides queste due dimensioni sono importanti per interpretare un termine contenuto nella Convenzione perché «aiutano a offrire un'idea olistica del suo significato: in profondità e ampiezza. Una comprensione più profonda dei termini della Convenzione è necessaria per un'efficace protezione dei diritti umani.»

L'approccio olistico all'interpretazione di una disposizione della Convenzione esprime una delle proprietà più significative del principio di efficacia, come norma di diritto

internazionale e metodo di interpretazione. È così che il Giudice Serghides applica alla locuzione "lavoro forzato o obbligatorio" il significato che il termine ha secondo la scienza logica. L'intenzione del termine "lavoro forzato o obbligatorio" è qualsiasi lavoro che può essere caratterizzato come forzato o obbligatorio, poiché avviene contro la volontà dell'individuo. La "tratta di esseri umani" e lo "sfruttamento della prostituzione" rientrano indubbiamente nell'ambito dell'estensione di tale locuzione, ma la sua estensione non si limita solo a questi due esempi. Si tratta di esemplificazioni che rientrano nell'estensione o ampiezza del "lavoro forzato o obbligatorio", senza esaurirne i possibili significati. Tentare di delimitare l'estensione di questa locuzione – sempre ad avviso del giudice – comporterebbe la rimozione della distinzione tra intensione ed estensione finendo per identificate entrambe con la sola "tratta di esseri umani" e "prostituzione forzata". Tale risultato è in contrasto con la relazione richiesta dalla logica tra l'estensione e l'intenzione di un termine, nonché con il principio di efficacia, che sostiene questa relazione a beneficio dell'effettiva tutela di un diritto. In logica esiste una relazione inversa tra estensione e intensione; man mano che l'intensione diminuisce, l'estensione aumenta e, viceversa, al diminuire dell'estensione, aumenta l'intensione. In breve, "l'estensione e l'intensità delle parole variano inversamente". Meno specifica è la definizione, tanto più è probabile che maggiori istanze e oggetti rientrino nello scopo della definizione.

Se qualificiamo l'intenzione della parola "triangolo" aggiungendo l'aggettivo "equilatero", l'intensione di "triangolo" aumenta e la sua estensione diminuisce. Al contrario, se omettiamo dal termine "triangolo equilatero" l'aggettivo "equilatero", l'intensione del termine diminuisce e la sua estensione aumenta.

Il Giudice Serghides, prendendo a prestito schemi di ragionamento logico-filosofico, individua l'accezione della locuzione "lavoro forzato o obbligatorio" alla luce della sua intenzione ed estensione e mantiene la necessaria relazione inversa tra queste due dimensioni, in ossequio al principio di efficacia.

Per quanto queste considerazioni siano state espresse a margine di un *decisum* collegiale ed inoltre in forma adesiva rispetto alla deliberazione unanime, ciò non di meno sollevano una questione molto delicata. Quale tensione si produce tra il perseguimento di un principio di efficacia e il rispetto del principio di determinatezza della fattispecie? La precisione nella formulazione dell'illecito penale e dei suoi elementi costitutivi esige che il legislatore compia uno sforzo costante di puntualizzazione dei termini e delle locuzioni, che descrivono il fatto tipico. La vocazione alla determinatezza è tanto più forte, tanto più il fatto è grave e più rigorose sono le sanzioni. Accanto al soddisfacimento di un'esigenza fondamentale di certezza del diritto, concorre anche un'immanente componente garantista, che evita che il soggetto che subisce una pena possa essere strumentalizzato dall'ordinamento per puri scopi di prevenzione generale, mediante intimidazione. Tuttavia, si è consapevoli

dell'impossibilità di esasperare l'esigenza di determinatezza-certezza-conoscibilità, fino al punto da non tollerare elementi che non siano rigorosamente descrittivi. La questione è fin dove si può tendere l'arco del significato di una norma, in questo caso, contenuta nella Convenzione dei diritti dell'uomo. Il principio di efficacia può travalicare il dato meramente letterale, inseguendo un teleologismo che, per quanto animato da buone intenzioni, si inclina sul piano contenutistico e valutativo?

La linea tratteggiata da questa opinione conforme, sebbene fuori dal coro, è certamente sollecitante, ciò non di meno il metodo invocato ha grosse insidie. Tirare troppo la corda, per ampliare l'arco del significato della norma, seguendo un approccio "diretto", ma meno rigoroso, può arrivare al punto di spezzarla, lasciando la voce di un giudice a Strasburgo declamare da solo in un deserto di giurisprudenze nazionali, divenute improvvisamente sorde.

C. APPROFONDIMENTI

Per consultare il testo della decisione:

[Corte EDU \(Grande Camera\), sentenza del 25 giugno 2020, S.M. c. Croazia, ric. n. 60561/14](#)

Dottrina:

M. BORRACCETTI, *Il contrasto alla tratta di persone a partire dal Consiglio europeo di Tampere 1999: attualità e criticità*, in Aa.Vv. *Ius migrandi. Trent'anni di politiche e legislazione sull'immigrazione in Italia*, a cura di M. Giovannetti e N. Zorzella, Milano, Franco Angeli, 2020, 686

A. BUFALINI, *Ancora a margine del caso N.D. & N.T. c. Spagna: la retorica dell'invasione si fa largo a Strasburgo?*, Blog ADiM, Editoriale, luglio 2020.

A. ESPOSITO, *Giochi di luce: quando il mostro diventa riconoscibile*, in www.archiviopenale.it, 2/2020.

A. GALLUCCIO, *Tratta di persone e sfruttamento lavorativo: a Strasburgo si fa sul serio*, in Riv. it. dir. proc. pen., 3/2017, p. 1196 ss.

L. GOISIS, *L'immigrazione clandestina e il delitto di tratta di esseri umani. Smuggling of migrants e trafficking in persons: la disciplina italiana*, www.penalecontemporaneo.it 18 novembre 2016.

V. MILITELLO, *La tratta di esseri umani: la politica criminale multilivello e la problematica distinzione con il traffico di migranti*, in Riv. it. dir. proc. pen., 1/2018, 86 ss.

F. PALAZZO, *Corso di diritto penale. Parte generale*, VII ed., Torino, Giappichelli, 2018.

F. PARISI, *Il contrasto al traffico di esseri umani fra modelli normativi e risultati applicativi*, in Riv. it. dir. proc. pen., 4/2016, 1763.

Per citare questo contributo: F. CURI, *A proposito del reato di tratta. La Grande Camera fissa un decalogo*, ADiM Blog, Osservatorio della Giurisprudenza, settembre 2020.